



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 3726/2010

Novara, li 17/11/2010

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/112

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA VALSESIA S.N.C. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN SILLAVENGO, VIA FIUME SESIA N. 2/C.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 19/11/2010 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA VALSESIA S.N.C. – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN SILLAVENGO, VIA FIUME SESIA N. 2/C.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ◆ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ◆ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ◆ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Esaminati:

- ◆ la domanda presentata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 in data 7 maggio 2010, prot. prov. n. 80177 del 13 maggio 2010, dalla ditta Azienda Agricola Valsesia s.n.c., con sede legale in Sillavengo, via Fiume Sesia n. 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 526 kWe in comune di Sillavengo, Foglio catasto 11, Mappali 343 / 3 /347 / 357;
- ◆ gli atti della prima seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 7 giugno 2010 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 6 ottobre 2010, prot. prov. 163170 del 7/10/2010;
- ◆ gli atti della seconda seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 25 ottobre 2010, nella quale sono stati espressi i pareri favorevoli di ARPA ed ASL"NO".

Visti:

- ◆ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 1 giugno 2010, prot. VVFF 5828;
- ◆ il preventivo di connessione emesso da ENEL (Cod. di rintracciabilità TO090639) ed accettato dalla ditta e la relativa Specifica Tecnica;
- ◆ il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Sillavengo, n. 649-10 del 9.11.2010;



- ◆ la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA e trasmessa con nota 124007/SC11del 10/11/10;

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

tenuto conto che l'Allegato IV, Parte I, lettera ff), indica fra gli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera quelli di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola, destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'Azienda Agricola Valsesia s.n.c. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 526 kWe in comune di Sillavengo, Foglio catasto 11, Mappali 343 / 3 /347 / 357;

Visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ◆ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ad agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 7 giugno 2010 e 25 ottobre 2010;
- di rilasciare all'Azienda Agricola Valsesia s.n.c. con sede in via Fiume Sesia n. 2 a Sillavengo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas



prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 526 kWe in comune di Sillavengo, Foglio catasto 11, Mappali 343 / 3 /347 / 357;

- di autorizzare la realizzazione delle opere di collegamento alla rete ENEL (fabbricato cabina per il punto di consegna ENEL e linea elettrica di collegamento ad essa dell'impianto di produzione) come riportate nella Specifica tecnica di ENEL sottoscritta dal Proponente in data 14/07/2010;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Sillavengo ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati negli Allegati A e B (Permesso di Costruire), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Sillavengo ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza dei Servizi;
- di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire in materia;
- di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;



- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo GUERRINI)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03

PRESCRIZIONI GENERALI

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente allegato.

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Sillavengo, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, biomasse vegetali (quali ad es. insilati di mais, d'orzo, sorgo, loietto) ed effluenti provenienti dal proprio allevamento suino. L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
5. ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato, in ogni condizione di esercizio, il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico dovrà essere costituito da effluente zootecnico;
6. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874, Allegato parte B);
7. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato all'allegato X della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;



8. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Sillavengo e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
9. completato l'insediamento dell'impianto, dovrà essere eseguita una valutazione fonometrica finalizzata a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, sia in periodo diurno che notturno, le cui risultanze dovranno essere inviate a Provincia ed ARPA. Qualora, in fase di verifica, risultassero dei livelli sonori non rientranti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, dovranno essere attuati interventi di bonifica acustica e di mitigazione finalizzati a ricondurre alla compatibilità l'impianto realizzato; dovrà, in tal caso, essere presentata alla Provincia, al Comune e ad ARPA una nuova relazione tecnica di valutazione riportante sia i livelli sonori misurati che gli interventi di bonifica acustica attuati;
10. onde ovviare al possibile disturbo rumoroso generato dai mezzi agricoli durante la fase di conferimento del prodotto, il conferimento delle biomasse sarà autorizzato dalle ore 8.00 alle ore 21.00. Qualora l'Azienda avesse necessità di effettuare il conferimento delle biomasse agricole al di fuori della fascia oraria di cui sopra, si richiede che sia prodotta una Valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. Piemonte 02/02/2004 n. 9-11616;
11. relativamente alla fase di cantiere, per le lavorazioni maggiormente rumorose, dovrà essere valutata la necessità di richiedere l'autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 52/2000;
12. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
13. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;
14. lungo il perimetro dell'area dovranno essere messe a dimora essenze arboree ed arbustive autoctone al fine di mitigare l'impatto visivo dell'opera (rif. planimetria "Opere di mitigazione ambientale" Doc. 11 – Aprile 2010). La Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale;



15. in corrispondenza delle parti di impianto interrato, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti che garantiscano un'adeguata protezione della falda. I basamenti di confinamento sottostanti alle vasche dovranno garantire del tutto l'impermeabilità e qualora interferenti con la falda, dovranno essere realizzati, anche in funzione della vita prevista dell'impianto, con materiali e protezioni tali da renderli non deteriorabili in presenza d'acqua e di sottospinte idrauliche;
16. dovranno essere adottate opportune soluzioni tecniche, in funzione della previsione della vita utile dell'impianto, affinché le strutture da realizzare e le aree destinate alle attività lavorative non possano interferire negativamente con eventuali fenomeni di allagamento e/o ristagno d'acqua superficiali recando pregiudizio all'ambiente e alla salute dell'uomo;
17. tenuto conto delle particolari condizioni di vulnerabilità dell'acquifero in corrispondenza dell'intero sito, dovranno essere impiegati sistemi finalizzati ad impedire la percolazione nel terreno di sostanze inquinanti provenienti dai serbatoi e dalle tubazioni interrate ed inoltre a prevenire eventuali sversamenti accidentali sul suolo;
18. la ditta dovrà comunque dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
19. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
20. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà attuare scrupolosamente tutte le cautele e procedure operative indicate nel progetto, procedendo sistematicamente al compattamento delle biomasse ed alla loro copertura con teli plastici ancorati alle pareti di contenimento ed opportunamente zavorrati, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
21. al fine di limitare il quantitativo delle acque meteoriche scaricate, dovranno essere attuati, ove possibile, sistemi di riutilizzo dell'acqua piovana per gli usi meno pregiati;
22. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
23. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
24. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;



25. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 1 giugno 2010, prot. VVFF 5828;
26. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
27. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati; la frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
28. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
29. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
30. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
31. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

TECNICHE GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
4. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, di biomasse distinte per tipologia e la data di avvio al processo di digestione anaerobica; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA



1. Gli impianti dovranno essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei valori di emissione indicati nell'Allegato I, Parte III, p.to 1.3 a), alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
2. nella gestione dell'impianto dovranno essere adottate le tecnologie per la riduzione degli NO_x e del CO indicate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di autorizzazione;
3. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri, sia in concentrazione che in flusso di massa: COV, CO, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro, ossidi di zolfo e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno successivamente essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Sillavengo;
4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
5. i condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
6. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione:
 - della concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
 - del parametro λ, il "rapporto tra l'effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l'aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione";
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;
8. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza al fine di consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;



9. nel biogas in entrata dovrà essere mantenuto monitorato il parametro H_2S che non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v in conformità alla sez. 6, parte II dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

MONITORAGGI

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
2. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
3. analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH_4 , CO_2 , N_2 , NH_3 , H_2S , HF, HCl, polveri, nonché potere calorifico inferiore ed umidità;
4. analisi triennale delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COV), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO_2), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con ameno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA). Il rilevamento delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
5. report annuale dei parametri:
 - concentrazione di CO_2 emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di $CO_2/(CO+CO_2)$;
 - parametro λ , ovvero il "rapporto tra l'effettivo valore di aria comburente immessa in camera di combustione e l'aria comburente stechiometrica necessaria per la combustione";
6. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
7. monitoraggio annuale dei parametri IRE, LT e rendimento elettrico netto annuo, da confrontare con i valori stabiliti ed aggiornati dall'AEEG.

Novara li, 16/11/2010

